|  |
| --- |
|  |
|  |
| Modello di riferimentoRegolamentazione di altre procedure di qualificazione  |
| del 1° aprile 2018 |
|  |

|  |
| --- |
| **Il presente modello di riferimento funge da ausilio orientativo e di lavoro per la regolamentazione di altre procedure di qualificazione. Gli articoli proposti a titolo d’esempio sono tratti dal testo di riferimento per le ordinanze in materia di formazione.** |

LOGO

Organizzazione del mondo del lavoro (oml)

**Regolamentazione relativa alla procedura di qualificazione con**

**[nome dell’altra procedura di qualificazione]**

**del…**

**per**

**[titolo f]/
[titolo m]**

**N. della professione [numero]**

*La [nome dell’oml],*

*visti gli articoli 33 e [37|38] della legge del 13 dicembre 2003[[1]](#footnote-1) sulla formazione professionale (LFPr), gli articoli 30 – 33 dell’ordinanza del 19 novembre 2003[[2]](#footnote-2) sulla formazione professionale (OFPr), l’ordinanza della SEFRI in materia di formazione professionale di base per [titolo f] e [titolo m] del [data di emanazione] [[3]](#footnote-3) (di seguito «ordinanza in materia di formazione»), il piano di formazione del [data di emanazione] e l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006[[4]](#footnote-4) sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base,*

 *enuncia la seguente regolamentazione relativa alla procedura di qualificazione con [nome dell’altra procedura di qualificazione].*

# Oggetto

Nella procedura di qualificazione con [nome della procedura di qualificazione] occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo [4] dell’ordinanza in materia di formazione (art. [16] dell’ordinanza in materia di formazione) e di aver soddisfatto i requisiti di cultura generale.

# Ammissione

L’ammissione alle procedure di qualificazione è disciplinata all’articolo [15] dell’ordinanza in materia di formazione. L’ammissione alla procedura di qualificazione con [nome dell’altra procedura di qualificazione] è disciplinata all’articolo [15] lettera [c].

Secondo questa disposizione, è ammesso alla procedura di qualificazione con [nome dell’altra procedura di qualificazione] chi ha assolto la formazione professionale di base [condizione di ammissione secondo l’ordinanza in materia di formazione].

# Durata e svolgimento

[Campi di qualificazione, voci, tipo d’esame, durata, calcolo delle note, ecc.]

# Superamento

La procedura di qualificazione con [nome dell’altra procedura di qualificazione] è superata se:

* […]

# Ripetizione

La ripetizione della procedura di qualificazione con [nome dell’altra procedura di qualificazione] è disciplinata dall’articolo 33 OFPr [descrizione concreta delle possibilità di ripetizione].

# Attestazioni e titolo

Chi ha superato la procedura di qualificazione con [nome dell’altra procedura di qualificazione] consegue, secondo gli articoli [37|38] LFPr e [21] dell’ordinanza in materia di formazione, [l’attestato federale di capacità (AFC)/il certificato federale di formazione pratica (CFP)]. [L’attestato federale di capacità/Il certificato federale di formazione pratica] conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «[titolo f]» o «[titolo m]».

Se [l’attestato federale di capacità/il certificato federale di formazione pratica] è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con [nome dell’altra procedura di qualificazione], nel certificato delle note sono riportate le note [delle competenze operative di cui all’articolo [4] dell’ordinanza in materia di formazione e della cultura generale].

# Disposizioni transitorie

Fino al 31 dicembre [anno] la procedura di qualificazione con [nome dell’altra procedura di qualificazione] si svolge in base alla regolamentazione anteriore relativa alla procedura di qualificazione con [nome dell’altra procedura di qualificazione] per [titolo f] e [titolo m].

Chi ripete la procedura di qualificazione con [nome dell’altra procedura di qualificazione] entro il 31 dicembre [anno] viene valutato, su richiesta, in base alla regolamentazione anteriore relativa alla procedura di qualificazione con [nome dell’altra procedura di qualificazione] per [titolo f] e [titolo m].

# Entrata in vigore e riconoscimento

La presente regolamentazione relativa alla procedura di qualificazione con [nome dell’altra procedura di qualificazione] entra in vigore il [data].

[Luogo], [data]

[Nome dell’oml]

Presidente Direttore

[Cognome e nome] [Cognome e nome]

Durante la riunione del [data], la Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione di [designazione della Commissione] si è pronunciata sulla presente regolamentazione relativa alla procedura di qualificazione con [nome dell’altra procedura di qualificazione] per [titolo f] e [titolo m].

**Abrogazione della regolamentazione precedente**

È abrogata la regolamentazione relativa alla procedura di qualificazione con [nome dell’altra procedura di qualificazione] per [titolo f] e [titolo m] del [data].

**Riconoscimento della procedura di qualificazione**

Conformemente all’articolo 33 LFPr e dopo aver sentito i Cantoni, la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) riconosce come altra procedura di qualificazione la procedura di qualificazione con [nome dell’altra procedura di qualificazione] relativa alla formazione professionale di base per [titolo f] e [titolo m].

Berna, …

Segreteria di Stato per la formazione,

la ricerca e l’innovazione SEFRI

Rémy Hübschi

Capodivisione Formazione professionale e continua

1. RS **412.10** [↑](#footnote-ref-1)
2. RS **412.101** [↑](#footnote-ref-2)
3. RS **412.101…** [↑](#footnote-ref-3)
4. RS **412.101.241** [↑](#footnote-ref-4)